

NORME PER IL TERZO CICLO

Approvate dal Rettore con il Decreto 06/2023 del 24 maggio 2023, udito il Consiglio Direttivo il 13 marzo 2023, ai sensi dell'art. 2.2 del *Regolamento Generale* dell'Ateneo.

I. Norme Generali

Art. 1. Le finalità del terzo ciclo

- §1. Il terzo ciclo di studio concede il grado accademico di dottorato (*doctoratus*), che abilita all'insegnamento in una Facoltà ecclesiastica e consente di assolvere incarichi ecclesiastici speciali²¹.
- §2. Il terzo ciclo costituisce un'iniziazione alla missione accademica altamente qualificata nella Chiesa, attraverso un effettivo inserimento nei progetti di studio, ricerca, e formazione delle Facoltà.
- §3. Durante il terzo ciclo lo studente perfeziona la formazione scientifica attraverso:
- 1° l'ideazione e la realizzazione di una ricerca che contribuisce effettivamente all'avanzamento della scienza;
 - 2° la comunicazione dei risultati della ricerca in forma di dissertazione;
 - 3° la preparazione per la docenza mediante tirocini ed altre attività formative.

Art. 2. La durata e struttura del terzo ciclo

- §1. Per raggiungere le sue finalità, il terzo ciclo si prolunga per un tempo congruo, suddiviso in tre percorsi:
- 1.° Nel *Percorso propedeutico*, si offrono attività di formazione e di accompagnamento, affinché il candidato possa concepire e disegnare un progetto di ricerca.
 - 2.° Nel *Percorso di ricerca*, il candidato realizza la ricerca, raccogliendo ed analizzando i dati relativi al problema posto, e prepara il progetto della dissertazione.
 - 3.° Nel *Percorso della dissertazione*, comunica i risultati della sua ricerca attraverso la redazione e difesa pubblica della dissertazione in vista della sua successiva pubblicazione.
- §2. Il candidato è tenuto a completare ogni percorso da un minimo di due semestri ad un massimo di quattro.
- 1.° La durata complessiva minima per il dottorato è 3 anni.

²¹ *Veritatis gaudium*, art. 50, 1

- 2.° Di norma, la dissertazione conclusiva è consegnata e difesa entro il 6° anno dall'iscrizione al percorso propedeutico.
 - 3.° Chi non completa un percorso entro il tempo previsto, valutato il caso e con l'autorizzazione del Decano, potrà iscriversi di nuovo allo stesso percorso.
- §3. Il ciclo si conclude alla fine del semestre in cui si tiene la difesa. Il titolo di dottorato è conferito dopo la verifica della pubblicazione della tesi.
- §4. Nel terzo ciclo si escludono le procedure per la sospensione e ricongiunzione di carriera. I candidati che non sono iscritti regolarmente ad uno dei percorsi perdono il diritto di continuare nel terzo ciclo. Se desiderano riprendere la ricerca, è necessario presentare una nuova domanda di ammissione.

Art. 3. Le autorità sul terzo ciclo

§1. Spetta al Decano, sentito il parere degli organi competenti:

- 1.° ammettere i candidati al percorso propedeutico ed autorizzare i loro programmi di studi;
- 2.° promuovere i candidati giudicati idonei ai percorsi superiori del terzo ciclo;
- 3.° autorizzare la difesa e la pubblicazione della tesi;
- 4.° nominare il coordinatore del terzo ciclo;
- 5.° stabilire la commissione per il terzo ciclo;
- 6.° conferire la nomina di un docente strutturato della Facoltà, sia stabile, invitato o incaricato come direttore di ricerca;
- 7.° nominare il revisore della dissertazione;
- 8.° autorizzare la reinscrizione ad un percorso del terzo ciclo.
- 9.° concedere dispense di materie del *Percorso propedeutico*²².

§2. Spetta al Vicerettore accademico:

- 1.° approvare le procedure per il terzo ciclo;
- 2.° dare il nulla osta per la nomina di un docente stabile di un'altra Facoltà come direttore di ricerca, sentito il parere dei due decani;
- 3.° autorizzare l'iscrizione come fuori corso di uno studente oltre il tempo previsto;
- 4.° per motivi ponderati, ed avendo sentito le autorità e gli ufficiali interessati, concedere la dispensa ad casum dell'applicazione degli articoli di queste norme o delle procedure del terzo ciclo²³.

²² Cfr. *Norme per il Riconoscimento di Crediti* (2022), art. 3.

²³ Con lo stesso atto di approvazione delle Norme, il Rettore delega abitualmente al Vicerettore accademico questa facoltà di dispensare.

Art. 4. Il coordinatore del terzo ciclo

- §1. All'inizio del suo mandato, e sentito il consiglio di Facoltà, il Decano nomina *ad triennium* un coordinatore del terzo ciclo per la Facoltà.
- §2. Al coordinatore compete:
- 1.° Valutare le applicazioni per il percorso propedeutico e presentare i candidati, insieme con il suo giudizio, al Decano per ammissione;
 - 2.° assicurarsi che gli studenti del percorso propedeutico ricevano un adeguato orientamento nel loro percorso;
 - 3.° convocare e presiedere le riunioni ed altre consultazioni della commissione per il terzo ciclo;
 - 4.° presentare al Decano le valutazioni della commissione per il terzo ciclo;
 - 5.° comunicare ai candidati i risultati delle valutazioni.
- §3. Se il ruolo del coordinatore rimane vacante, il Decano ne assume le funzioni.

Art. 5. La commissione per il terzo ciclo

- § 1. All'inizio del suo mandato, il Decano costituisce *ad triennium* una commissione per il terzo ciclo.
- §2. La commissione è formata da almeno tre docenti stabili della Facoltà, di cui uno è il coordinatore del terzo ciclo, che ne assume la presidenza.
- §3. La commissione è un organo consultivo, che ha il compito di valutare:
- 1.° I risultati del percorso propedeutico e l'idoneità del programma di ricerca;
 - 2.° I risultati della ricerca e le proposte del programma di dissertazione
- §4. La commissione deve fornire una valutazione formativa al candidato, evidenziando i punti di forza ed offrendo consigli per il miglioramento del progetto.
- §5. Per la promozione dei candidati al percorso successivo, la Commissione offre al Decano un voto consultivo. In base all'esito della valutazione, il Decano autorizza o respinge la promozione. Nei casi di parità nel voto, il Decano esamina gli argomenti pro e contro e prende la decisione.

Art. 6. Il direttore di ricerca

- §1. Il direttore di ricerca è un docente strutturato all'interno della Facoltà, in possesso di un congruo dottorato, nominato dal Decano per orientare lo studente nell'investigazione e nella successiva redazione della dissertazione.
- §2. La nomina del direttore di ricerca avviene durante il primo semestre del *Percorso propedeutico*.
- 1.° Affinché le ricerche all'interno del terzo ciclo siano inserite nelle linee e progetti riconosciuti dalle Facoltà, e per assicurare la dovuta attenzione allo

studente nel suo sviluppo professionale, i direttori di ricerca sono nominati preferibilmente tra i docenti stabili della Facoltà, quindi a seguire tra i docenti strutturati come invitati, incaricati o ricercatori.

- 2.° Per nominare validamente un docente di un'altra facoltà dell'Ateneo, si deve chiedere il *nulla osta* del Decano corrispondente e del Vicerettore accademico.
 - 3.° Se il Decano intende nominare come direttore di ricerca un docente esterno, che non è ancora strutturato come docente non-stabile, deve proporre al rettore che il direttore sia nominato alla categoria corrispondente, secondo la normativa vigente²⁴.
 - 4.° Ogni docente stabile, d'accordo con le priorità fissate col Decano, deve seguire un numero congruo di studenti del terzo ciclo, sia come direttore di ricerca, sia come revisore della dissertazione. Per garantire l'adeguata attenzione ai candidati, un docente non deve assumere la direzione o revisione di più di dieci progetti contemporaneamente.
- §3. La nomina del direttore di ricerca è valida fin quando lo studente rimane iscritto al terzo ciclo. Può cessare per rinuncia o per rimozione, con o senza la petizione del candidato.
- 1.° Il direttore di ricerca, per giusta causa, può presentare al Decano la sua rinuncia, per iscritto oppure oralmente davanti a due testimoni. La rinuncia non ha bisogno di essere accettata per sortire il suo effetto²⁵. Qualora lo stesso docente successivamente volesse riprendere la direzione della ricerca, avrà bisogno di una nuova nomina²⁶.
 - 2.° Per ragioni ponderate, il candidato può chiedere un cambio di direttore; il Decano esamina il caso, sentendo il parere del direttore e del coordinatore del ciclo; dopo essersi accertato che il cambio proposto porti beneficio alla ricerca, può nominare un nuovo direttore, esonerando il primo.
 - 3.° Per giusta causa e udito il consiglio di Facoltà, il Decano ha l'autorità di ritirare la nomina di un direttore e conferirla ad un altro.

Art. 7. Il revisore della dissertazione

§1. Il revisore è un docente strutturato, stabile o non-stabile, che durante il *Percorso di dissertazione* accompagna il candidato e il direttore nel processo di redazione della dissertazione. Fornisce suggerimenti per il miglioramento della tesi, ed insieme al direttore, è responsabile della valutazione definitiva della tesi.

²⁴ Cfr. *Stat. Gen.*, art. 33-34; *Reg. Gen.*, art. 40.

²⁵ Cfr. *CIC*, cc. 187 e 189.

²⁶ Cfr. *CIC*, c. 189, §4.

- §2. Il revisore è nominato dal Decano, sentito il parere del coordinatore del Terzo Ciclo e del direttore, una volta che il candidato è stato promosso al *Percorso di dissertazione*.
- §3. La nomina del revisore è valida mentre lo studente rimane iscritto al terzo ciclo. Può cessare per rinuncia o per rimozione, con o senza la petizione del candidato, come all'art. 6, §3.

II. Il Percorso propedeutico

Art. 8. La finalità del *Percorso propedeutico*

§1. Le finalità del *Percorso propedeutico* sono:

- 1.° Verificare l'idoneità del candidato a proseguire un cammino di ricerca altamente qualificante all'interno della Facoltà;
- 2.° inserire il candidato nelle principali linee d'investigazione della Facoltà attraverso la scelta di un direttore e la proposta di un progetto di ricerca.

§2. Per raggiungere queste finalità, le principali esercitazioni includono:

- 1.° Il completamento di studi di perfezionamento;
- 2.° la stesura di un articolo scientifico attinente all'ambito di ricerca;
- 3.° la preparazione di un progetto di ricerca.

Art. 9. Ammissione, immatricolazione e iscrizione al *Percorso propedeutico*

§1. Per iscriversi al *Percorso propedeutico*, con cui si inizia il terzo ciclo, il candidato deve aver compiuto i requisiti di ammissione al ciclo, indicati nell'ordinamento degli studi della Facoltà.

§2. Il coordinatore del terzo ciclo valuta le domande di ammissione, assicurando che le richieste siano complete; entro i tempi stabiliti, presenta il dossier del candidato al Decano, insieme con il suo giudizio sull'idoneità del candidato e con un giudizio accademico sui possibili debiti formativi e altri studi di perfezionamento.

§3. Nel caso di un giudizio positivo del coordinatore, spetta al Decano ammettere il candidato al *Percorso propedeutico* ed approvare il programma degli studi di perfezionamento.

§4. Una volta ammesso dal Decano, il candidato, entro le date previste nel calendario generale dell'Ateneo, procede a perfezionare l'iscrizione secondo la normativa vigente.

§5. L'iscrizione al *Percorso propedeutico* dura un anno accademico e può essere estesa per due semestri aggiuntivi di iscrizione fuori corso.

Art. 10. Gli studi di perfezionamento

Durante il percorso propedeutico, lo studente deve colmare gli eventuali debiti formativi ed altri studi indicati al momento dell'iscrizione, che possono comprendere:

- 1.° lo studio di lingue se lo studente non dimostri di conoscere sufficientemente una delle lingue necessarie relative alla propria area di ricerca;
- 2.° seminari per dottorandi, comprendendo il seminario metodologico del terzo ciclo.

Art. 11. L'articolo scientifico

§1. Ogni studente deve redigere, sotto la guida del direttore di ricerca, un lavoro scritto in forma di articolo scientifico, attinente all'ambito di ricerca.

§2. Questo lavoro ha diverse finalità formative:

- 1.° fornisce al candidato l'opportunità di dimostrare e perfezionare le proprie capacità di ricerca;
- 2.° offre formazione specifica in un genere letterario importante per la carriera accademica;
- 3.° verifica se il rapporto collaborativo con il direttore sia idoneo per continuare insieme nel percorso di ricerca.

§3. Questo articolo sarà valutato dal direttore e da uno dei membri della commissione per il terzo ciclo.

Art. 12. Il progetto di ricerca

§1. Per completare il *Percorso propedeutico*, il candidato deve presentare un progetto di ricerca in vista dell'eventuale dissertazione, secondo le caratteristiche stabilite nelle procedure.

§2. Prima della presentazione del progetto alla commissione per il terzo ciclo, il direttore deve integrare il suo giudizio, indicando i pregi e limiti del progetto relativi a questa fase di elaborazione, e il cammino previsto per la maturazione della ricerca.

Art. 13. La promozione del candidato al *Percorso di ricerca*

§1. Una volta che il candidato abbia raggiunto i requisiti formativi del *Percorso propedeutico*, la commissione per il terzo ciclo valuterà il dossier completo del candidato, che consiste in:

- 1.° i risultati degli studi di perfezionamento;
- 2.° l'articolo scientifico e la sua valutazione;
- 3.° il progetto di ricerca con il giudizio del direttore.

§2. I membri della commissione esprimono il loro parere sul dossier. L'esito della valutazione può essere:

- 1.° positivo: il dossier fornito dallo studente dimostra idoneità per iniziare la ricerca proposta sotto la guida del direttore. Se il caso lo merita, la commissione può suggerire integrazioni o orientamenti per il progetto di ricerca.
- 2.° incerto: il dossier fornito dallo studente non è sufficiente per dimostrare l'idoneità per il percorso di ricerca. In particolare, il progetto di ricerca richiede integrazioni sostanziali, o perfino un nuovo orientamento.
- 3.° negativo: il dossier fornito dallo studente dimostra che non è idoneo per il *Percorso di ricerca*.

§ 3. Il coordinatore del terzo ciclo comunica l'esito della valutazione allo studente, con copia al direttore di ricerca, e verbalizza la valutazione nella piattaforma informatica della segreteria generale.

- 1.° Se il giudizio è positivo, il candidato può accedere al *Percorso di ricerca*.
- 2.° Nel caso di un giudizio incerto, il coordinatore del terzo ciclo comunica l'esito, spiegando gli emendamenti da fare entro i tempi stabiliti. Per la nuova versione del progetto, ci si attiene al medesimo procedimento di valutazione precedentemente seguito, ma la commissione deve arrivare ad un giudizio certo, o positivo o negativo.

III. Il Percorso di ricerca

Art. 14. Le finalità del *Percorso di ricerca*

- §1. Il *Percorso di ricerca* è un programma di studio personalizzato, in cui lo studente continua la sua formazione scientifica per la ricerca e la docenza.
- §2. Sotto la guida del direttore di ricerca, lo studente porta avanti il progetto presentato nel *Percorso propedeutico*; raccoglie ed analizza i dati relativi al problema proposto, ed ipotizza una soluzione in forma di un progetto di dissertazione. Inoltre, comincia ad inserirsi nella vita della Facoltà.
- §3. Il percorso di ricerca culmina con la presentazione del sopranominato progetto della dissertazione.

Art. 15. L'iscrizione al *Percorso di ricerca* e i suoi effetti

- §1. Gli studenti promossi dal *Percorso propedeutico* possono iscriversi al *Percorso di ricerca*, pagando la relativa quota amministrativa.
- §2. L'iscrizione al *Percorso di ricerca* dura un anno, e può essere estesa per due semestri aggiuntivi di iscrizione fuori corso.

§3. Se lo studente non consegna il progetto di dissertazione entro la fine del quarto semestre, il coordinatore del ciclo valuta il caso insieme col direttore di ricerca. Se il caso lo merita, il coordinatore presenta al Decano la richiesta per una nuova iscrizione al percorso.

Art. 16. L'avanzamento nella ricerca

- §1. I progetti approvati alla fine del *Percorso propedeutico* sono riservati al dottorando mentre rimane iscritto al terzo ciclo. Vengono registrati in segreteria con un numero di riferimento.
- §2. Le Facoltà devono mantenere aggiornato l'elenco pubblico dei progetti attivi nel terzo ciclo, indicando il nome del candidato, il titolo del progetto, ed il nome del direttore.
- §3. Ogni semestre, il dottorando deve consegnare al coordinatore del terzo ciclo una relazione sul progresso della ricerca, indicando i principali avanzamenti ed accennando i maggiori ostacoli. La relazione è esaminata dal coordinatore e dal direttore di ricerca, e viene verbalizzata con un voto semplice di *superato* o *non presentato*.

Art. 17. L'inserimento nella vita accademica della Facoltà

Durante il *Percorso di ricerca*, e senza detrimento all'attività di ricerca, il candidato può essere inserito nella Facoltà come docente assistente o con altre forme di collaborazione appropriata.

Art. 18. Il progetto di dissertazione

- §1. Quando i risultati della ricerca sono sufficientemente maturi, trascorsi almeno due semestri, ma non più di quattro, il dottorando deve sollecitare l'approvazione del progetto di dissertazione elaborato sotto la supervisione del direttore.
- §2. Entro sette giorni dalla consegna del progetto, il direttore deve aggiungere una relazione con il suo giudizio scritto sul progetto di dissertazione.

Art. 19. La promozione del candidato al corso della dissertazione

- §1. Una volta che il candidato abbia raggiunto i requisiti formativi del *Percorso di ricerca*, la commissione per il terzo ciclo valuterà il dossier compilato del candidato, che consiste in:
- 1.° le relazioni semestrali;
 - 2.° il progetto di dissertazione con il giudizio del direttore.
- §2. La commissione segue lo stesso processo di valutazione descritta per la promozione al *Percorso di ricerca* (Cfr. art.14, §§2-3).

§3. Se la commissione lo ritiene opportuno, può sentire il direttore prima di emettere il giudizio. Il direttore, però, non partecipa nel voto, e qualora fosse membro della commissione per il terzo ciclo, deve recusarsi.

IV. Il Percorso di dissertazione

Art. 20. Le finalità del *Percorso di dissertazione*

- §1. Il *Percorso di dissertazione* è un programma di studio personalizzato, in cui lo studente porta a compimento la sua ricerca, comunicando i risultati attraverso la redazione di una dissertazione.
- §2. Il *Percorso di dissertazione* ha una durata tra due e quattro semestri, e culmina con la presentazione della dissertazione.
- §3. La dissertazione può essere consegnata entro il primo semestre del corso, e difesa durante il secondo.

Art. 21. L'iscrizione al *Percorso di dissertazione* e i suoi effetti

- §1. Gli studenti promossi dal *Percorso di ricerca* possono iscriversi al *Percorso di dissertazione*, pagando la relativa quota amministrativa.
- §2. L'iscrizione al *Percorso di dissertazione* dura un anno e può essere estesa per due semestri aggiuntivi d'iscrizione fuori corso.
- §3. Se lo studente non consegna la dissertazione entro la fine del quarto semestre, il coordinatore del ciclo valuta il caso insieme col direttore di ricerca. Se il caso lo merita, il coordinatore presenta al Decano la richiesta per una nuova iscrizione al percorso.

Art. 22. Le altre attività accademiche del candidato

Durante il *Percorso di dissertazione*, e senza detrimento alla stesura della dissertazione, il candidato, con il giudizio positivo del direttore ed a discrezione del Decano, può svolgere un tirocinio didattico con più responsabilità rispetto a quelle del *Percorso di ricerca*, indicate sopra all'art. 17.

Art. 23. L'elaborazione della dissertazione

- §1. Durante il *Percorso di dissertazione*, il dottorando sottopone le bozze dei capitoli della dissertazione alla correzione sia del direttore che del revisore. Questi hanno 30 giorni lavorativi per comunicare le loro osservazioni al dottorando.
- §2. Il revisore affianca il direttore, per garantire la qualità della dissertazione. Il candidato, sotto la guida del direttore, lavora per integrare le osservazioni del revisore. Tali osservazioni, però, se a giudizio dello stesso direttore non intaccano la validità della dissertazione, hanno sempre un carattere orientativo.

Art. 24. La consegna della dissertazione

Prima di consegnare la dissertazione, il candidato chiede per iscritto il *nulla osta* del direttore e del revisore per procedere alla difesa. Se entrambi ritengono che la tesi abbia raggiunto almeno la valutazione minima per essere approvata, il candidato consegna la dissertazione presso la segreteria in 4 copie dattiloscritte, seguendo le procedure previste.

Art. 25. La difesa della dissertazione

- §1. Verificato che il candidato abbia portato a termine gli adempimenti previsti, il Decano ammette il candidato alla prova finale e stabilisce la data della difesa, da tenersi tra 30 e 90 giorni dopo la consegna.
- §2. Prima della difesa, sia il direttore che il revisore devono consegnare il voto sulla dissertazione, insieme con una valutazione scritta, motivando il loro parere ed indicando le condizioni per la pubblicazione integrale o parziale della tesi.
- §3. La difesa è un solenne atto accademico pubblico che si svolge davanti una commissione composta da tre docenti: un presidente, il direttore e il revisore. Durante la difesa, il dottorando presenta la dissertazione e la discute con la commissione. In seguito, la commissione delibera collegialmente sulla valutazione della difesa, firmando il verbale ed il certificato per la pubblicazione. L'atto si chiude con il pronunciamento del presidente sull'esito della stessa.
- §4. Entro sette giorni dalla difesa, il coordinatore comunica al candidato gli eventuali emendamenti obbligatori o facoltative richieste del direttore e del revisore e le altre condizioni per la pubblicazione della dissertazione.

Art. 26. Il conferimento del titolo

- §1. Per il grado accademico, il certificato attesterà i voti sia in numero che in qualifica²⁷.
 - 1.° Per determinare il voto del ciclo, si conteggia solo la valutazione del *Percorso di dissertazione*, con la seguente formula: voto del direttore sulla dissertazione (50%), voto del revisore sulla dissertazione (40%), voto collegiale sulla difesa (10%).
 - 2.° Gli altri percorsi del terzo ciclo sono riportati nel certificato come superati.
- §2. Si conferisce il titolo di 'Dottore' dopo la pubblicazione della dissertazione e la sua consegna in segreteria, seguendo quanto prescritto nelle procedure. Nel frattempo, dopo la difesa, è possibile chiedere il certificato delle materie sostenute.
- §3. Il decreto *Vidimus et approbamus* è necessario per la validità della pubblicazione; di norma, il testo del decreto, includendo i nomi del direttore, del revisore, del Decano, e la data in cui è stata concesso, deve essere riportato nella pubblicazione.

²⁷ Cfr. *Norme per gli esami* (2022), art. 7.

§4. La consegna di un testo che viola le condizioni per la sua pubblicazione è ipso facto nulla.

- 1.° Se la violazione è rilevata prima del conferimento del titolo, le copie della dissertazione consegnate saranno respinte e sarà cura del candidato presentare le copie corrette.
- 2.° Se la violazione si riscontra dopo il conferimento del titolo, il Decano cerca una risoluzione giusta, obbligando la consegna di un'edizione riveduta o procedendo all'annullamento del titolo.